

Allegato "B" alla Del. C.P. n. 31/15329 del 24-03-2010



Provincia di Ferrara

*ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
URBANISTICA, MOBILITA' e RETI DI TRASPORTO.*

PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA

RELAZIONE di PIANO

Settembre 2007

1. Il Piano per la Localizzazione dell'Emittenza Radio-Televisiva (PLERT) e la pianificazione territoriale provinciale.

L'articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 30/2000 stabilisce che il Piano debba essere *“approvato con le procedure previste per il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vigente. Detto Piano può essere contenuto nel PTCP”*.

Poiché i tempi previsti dagli uffici provinciali relativi al nuovo PTCP, sia per la fase istruttoria sia per la conclusione del complesso iter che porta all'adozione e successiva approvazione dello stesso, risultano non conciliabili con quelli più ristretti per il Piano in oggetto, si decide di inserire quest'ultimo come **Piano stralcio che anticipi il nuovo PTCP**.

Durante i lavori che porteranno alla stesura dei due piani, potranno essere cercati momenti comuni per condividere indirizzi e linee guida, al fine di armonizzare al meglio i due strumenti. Al momento è stato quindi preso a riferimento quale strumento territoriale principale cui riferirsi per l'analisi dei vincoli, il PTCP vigente per la Provincia di Ferrara, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 20 del 20 gennaio 1997.

L'articolo 27 della legge regionale 24/3/2000, n. 20 disciplina le procedure per l'approvazione del PTCP. Ulteriori chiarimenti sul percorso di concertazione nel processo di pianificazione (Conferenza e Accordo di pianificazione) sono riportati al punto 4 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 173/2001.

Il presente documento, sulla base di quanto riportato all'articolo 14 della legge regionale n. 20/2000 presenta indicazioni sugli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e scelte strategiche di assetto del territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti pianificatori sovraordinati e l'individuazione di massima di limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile.

Per l'esame congiunto dello stesso, il Presidente della Provincia convoca una **conferenza di pianificazione**, cui partecipano la Regione, gli enti locali territorialmente interessati o comunque per le espressioni di pareri, intese e atti di assenso comunque denominati.

La conferenza di pianificazione ha natura istruttoria e la finalità di costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate dal documento preliminare.

Pertanto è lasciata facoltà all'Autorità procedente di realizzare la massima concertazione con le associazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuati dal documento preliminare, acquisendone le valutazioni e le proposte.

L'amministrazione precedente deve quindi assicurare la massima pubblicità degli esiti della concertazione istituzionale e di quella con le associazioni economiche e sociali.

Più analiticamente possono individuarsi le seguenti attività a carico della Conferenza:

- a) Verifica della completezza, aggiornamento ed integrazione di dati;
- b) Esame del quadro conoscitivo oggetto del presente documento per verificarne la congruità e correttezza rispetto alla realtà esistente;
- c) Raccolta di valutazioni e proposte in merito ad obiettivi generali e scelte strategiche contenuti nel documento preliminare;
- d) Analisi degli impatti ambientali stimati e delle misure di mitigazione specificate nel documento preliminare (VALSAT).

E' necessario che i contributi derivanti dalla Conferenza siano motivati e articolati esplicitando le eventuali prescrizioni o condizioni cui viene subordinata la valutazione positiva dei presenti documenti, al fine di permettere all'amministrazione precedente di tenerne conto nella redazione del Piano.

Le procedure relative ai lavori della Conferenza sono dettagliati al punto 4 dell'allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 173/2001, cui si rimanda.

A conclusione della conferenza di pianificazione, Regione e Provincia possono stipulare un **accordo di pianificazione**, volto in particolare a concordare le scelte strategiche di assetto del Piano. La stipula di tale accordo comporta la riduzione dei tempi e la semplificazione delle procedure.

A seguito delle conclusioni della fase di concertazione il Consiglio provinciale adotta il PTCP (o suo Piano stralcio), che viene pubblicato sul BUR e depositato presso le sedi del Consiglio stesso e degli enti territoriali interessati dal provvedimento. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione regionale e la Provincia può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

Entro la scadenza del termine di deposito possono formulare osservazioni e proposte:

- a) gli enti e organismi pubblici;
- b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
- c) cittadini verso i quali le previsioni del piano adottato siano destinate a produrre effetti diretti.

Entro 120 giorni dal ricevimento del piano, la Giunta regionale può sollevare riserve in merito alla conformità del Piano agli altri strumenti della pianificazione regionale nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione citato. Trascorso tale termine il Piano si considera valutato positivamente dalla Giunta regionale.

Il Consiglio provinciale decide sulle osservazioni ed approva il piano, previa acquisizione sulla proposta dell'atto deliberativo dell'intesa della Regione in merito alla conformità del Piano stesso agli strumenti pianificatori regionali.

La Giunta regionale si esprime in merito all'intesa entro il termine di novanta giorni dalla richiesta. L'intesa può essere subordinata all'inserimento nel piano delle eventuali modifiche ritenute indispensabili a soddisfare eventuali riserve, ove le stesse non risultino superate, ovvero delle modifiche necessarie a rendere il piano controdedotto conforme agli strumenti regionali di pianificazione territoriale ed alle determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione, ove stipulato. Trascorso inutilmente tale termine l'intesa si intende espressa nel senso di conformità del Piano alla pianificazione regionale.

Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano state introdotte modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato e approva il piano, prescindendo dall'intesa della Regione in merito alla conformità agli strumenti della pianificazione regionale. Copia del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso alle amministrazioni territorialmente interessate. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel BUR. Dell'approvazione è data notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il piano entra infine in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione nel BUR.

2. La Conferenza di Pianificazione.

Il Documento Preliminare del PLERT è stato sottoposto ad apposita Conferenza di Pianificazione, convocata ai sensi della LR 20/2000 e s.m.i. invitandovi la Regione, la Prefettura, l'Ispettorato Regionale per le Comunicazioni, le Province di Modena, Bologna e Ravenna, i 26 Comuni della Provincia, l'Ente di Gestione del Parco Regionale del Delta del Po, l'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente, le Autorità di Bacino dei Fiumi Po e Reno, i 6 Consorzi di Bonifica operanti nel territorio ferrarese.

La prima seduta della Conferenza, tenutasi il 06/12/2005, è stata dedicata alla presentazione dei documenti consituenti il Preliminare di Piano ed alla calendarizzazione dei lavori.

La seconda seduta, tenutasi il 07/02/2006, è stata di discussione e richiesta di integrazione della documentazione, in particolare da parte del rappresentante della Regione Emilia-Romagna, per le parti dedicate agli indirizzi alla pianificazione comunale, alla coerenza tra PLERT e PTCP ed alla individuazione di specifici indicatori di monitoraggio all'interno della VALSAT definitiva.

La terza, conclusiva, seduta della Conferenza si è tenuta l'11/05/2006 ed ha portato alla definizione delle integrazioni che sulla base del Documento Preliminare hanno portato alla stesura del presente Piano provinciale per la Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT).

Degli interventi effettuati in sede di Conferenza e delle determinazioni assunte si dà atto nei tre verbali allegati alla presente Relazione di Piano.

3. La coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

La L.R. 30/2000 stabilisce, all'art.3 comma 1., che la Provincia debba dotarsi di un Piano provinciale per la Localizzazione delle Emissenti Radio e Televisive (PLERT), nel contesto della più ampia azione di regolazione finalizzata alla tutela della salute e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

L'epoca di formazione ed approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento vigente per la Provincia di Ferrara (1994-1997) non ha consentito, ovviamente, di avere in quello strumento previsioni specifiche per la programmazione della rete provinciale

per l'emittenza radio-televisiva né normative specifiche per la protezione delle popolazioni dalle emissioni elettromagnetiche conseguenti.

Insieme alla redazione del PLERT è quindi necessario prevedere un **adeguamento degli elaborati del PTCP** (Relazione programmatica, Norme e cartografia tecnica) in modo tale che vengano correttamente inseriti in esso anche gli elementi di disciplina di settore per l'emittenza radio-televisiva, salvaguardando così il **principio della unicità dello strumento** di regolazione del territorio alla scala di area vasta e la **correttezza e completezza della informazione** per chi ad esso si rivolge preliminarmente alla effettuazione di sue scelte di trasformazione del territorio.

La redazione del PLERT avviene nell'ambito delle procedure stabilite dalla L.R. 20/2000 e dalla successiva Direttiva applicativa (D.G.R. 197/2001), fornendo quindi anche un **Quadro Conoscitivo settoriale** ed una relativa **Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale** che andranno ad integrare e specificare quelli più generali del PTCP.

A questo proposito va ricordato che il PTCP della Provincia di Ferrara, benché non ancora adeguato ai contenuti della L.R. 20/2000, è dotato dal 2005 di un QC e di una ValSAT approvati contestualmente alla approvazione del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR), documenti che saranno quindi ulteriormente integrati con quelli analoghi prodotti nell'ambito di formazione del PLERT.

Va detto comunque che la formazione del PLERT non interverrà in alcun modo a modificare la organizzazione territoriale definita dal PTCP, ovvero non andrà ad individuare polarità territoriali o aggregazioni di territori diverse da quelle vigenti, non avendo quello strumento settoriale né la funzione né la necessità di operare in tal senso.

3.1. I contenuti della modifica.

Gli elaborati del PTCP verranno adeguati insieme alla redazione del PLERT, come detto, in tre modi diversi:

- a) la **Relazione** di PTCP sarà integrata da uno specifico capitolo, con il titolo di **“Le infrastrutture per la comunicazione radio-televisiva”**, collocato dopo quelli dedicati alle infrastrutture di comunicazione e prima della parte sui Sistemi ambientali. Tale capitolo conterrà i criteri seguiti per la redazione del PLERT che dovranno essere la base per i suoi eventuali adattamenti nel tempo, nonché gli **indirizzi e le direttive alla Pianificazione Comunale** per quanto riguarda la puntuale localizzazione dei siti su cui trasferire gli impianti esistenti (da rilocalizzare o da risanare) ed i nuovi impianti di trasmissione dei segnali.

Occorre infatti ricordare che anche il PLERT, così come gli altri strumenti di settore formati per la Provincia di Ferrara, opera la scelta dei siti idonei con il criterio “ad escludendum” demandando alla più propria sede della pianificazione strutturale ed operativa comunale la precisa individuazione tra le diverse alternative possibili, indifferenti alla scala di conoscenza e di definizione tipiche di strumenti di programmazione e tutela di area vasta quali i PTCP;

- b) le **Norme** di PTCP saranno integrate per le parti carenti, ovvero per quelle parti che non danno esplicita attuazione alle scelte di PLERT quanto a **divieti e cautele** nell'utilizzo delle aree ambientalmente e paesaggisticamente rilevanti individuate dal PTCP in attuazione e specificazione del PTPR.

Va detto sin da subito che nessuna variazione in diminuzione (di superficie o di tutela) verrà introdotta sulla parte paesistica del PTCP vigente.

Non verrà modificato l'art. 9 *Ambiti di paesaggio notevole*, che già contiene il **divieto esplicito** alla installazione di impianti puntuali per la trasmissione dei segnali radio-televisivi, mentre verranno adeguati gli artt. 10 *Sistema forestale e boschivo*, 15 *Zone di tutela della costa e dell'arenile*, 17 *Zone di tutela dei corsi d'acqua*, 18 *Invasi ed alvei dei corsi d'acqua*, 21 *Zone ed elementi di interesse storico ed archeologico (lettere a. e b1.)*, 25 *Zone di tutela naturalistica* che pur essendo sufficientemente chiari quanto ad interventi realizzabili in via esclusiva andranno opportunamente integrati con l'esplicito divieto già contenuto nell'art.9.

Per quanto riguarda le zone in cui il PLERT **sconsiglia la installazione** se altrimenti realizzabile e comunque la subordina a valutazioni di compatibilità con le specifiche caratteristiche fisico-morfologiche, ambientali e paesaggistiche dei luoghi interessati, non viene apportata nessuna modifica all'art. 19 *Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale*, che contiene già la specifica normativa necessaria, né all'art. 23 *Zone di interesse storico-testimoniale* che per sua struttura demanda ogni intervento alla valutazione della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali sino alla definizione dello specifico piano di gestione.

Per l'art. 13 *Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile*, si specificherà anche per tali impianti la subordinazione alla redazione dei Piani dell'arenile.

Saranno invece adeguati con la stessa dicitura presente nell'art. 19, gli artt. 14 *Zone di salvaguardia della morfologia costiera* e 28 *Progetti di valorizzazione territoriale e "aree studio"*.

L'art. 24 *Elementi di interesse storico-testimoniale* sarà integrato per le parti relative alla viabilità storica e a quella panoramica, introducendo una specifica limitazione per le fasce di rispetto di profondità pari a 150 ml. per lato.

Verrà, infine, introdotto un **nuovo articolo** che assumerà il numero 33, destinato ad esplicitare le limitazioni alla installazione di impianti per la trasmissione dei segnali radio-televisivi per quei territori che non rientrano già nella zonizzazione Paesistica del PTCP, vale a dire per la fascia di 500ml. dal confine provinciale e per le zone SIC e ZPS;

- c) la **Cartografia** del PTCP verrà adeguata, per quanto riguarda le tavole del Gruppo 5.n, evidenziando anche in forma grafica la fascia di rispetto di 500ml. dal confine provinciale, per le sole parti di territorio in cui essa non coincide con altre zone di PTCP già individuate e dotate di analogo divieto alla installazione di impianti. Non è necessaria alcuna altra modifica cartografica, in quanto le aree SIC e ZPS sono già state inserite ed aggiornate al momento della approvazione della variante specifica preordinata alla approvazione del PPGR (2005);
- d) il PTCP vigente è dotato anche di un **Quadro Conoscitivo** e di una **ValSAT** parziali, conseguenza delle già citate procedure di variante specifica preordinata al PPGR. Per completezza di lavoro, si ritiene che anche tali elaborati debbano essere

adeguati con gli elementi redatti per la formazione del PLERT, costituendo una sorta di work in progress dei due documenti.

In particolare si ritiene indispensabile provvedere all'adeguamento della ValSAT di Piano per introdurvi gli **indicatori di risultato** che saranno propri del PLERT, in quanto tali indicatori (e le politiche che essi sottendono) sono necessari alla corretta redazione degli strumenti strutturali ed operativi dei Comuni che, nel PTCP, trovano il livello di confronto basilare per operare con i principi di coerenza e complementarietà nella trasformazione territoriale.

3.2. Il nuovo paragrafo della Relazione.

Le infrastrutture per la comunicazione radio e televisiva.

Il servizio di informazione pubblica fornito dalle emittenti radio e televisive, costituisce una delle infrastrutture determinanti per l'ordinato sviluppo del Paese, per la regolarità della vita democratica e per la sicurezza delle popolazioni.

Il sistema della pubblica amministrazione, ad ogni livello di competenza programmativa e gestionale, condivide l'obiettivo di garantire stabilità, continuità e pluralismo a tale servizio di pubblica utilità.

Va però considerato che tra i compiti della pubblica amministrazione rientrano anche la tutela della salute della popolazione e la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, considerati alla pari della salute tra gli elementi indispensabili per il benessere dei cittadini.

Per le finalità di cui sopra e nel rispetto delle indicazioni della legislazione regionale vigente in materia (L.R. 30/2000 e s.m.i.) è quindi compito della pianificazione di area vasta e di quella Comunale, predisporre strumenti idonei a garantire la fruizione del servizio radio e televisivo da parte di tutti i cittadini, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute.

La pianificazione settoriale dovrà inoltre, nella prima fase di applicazione e fino all'attuazione delle previsioni del Piano Nazionale delle frequenze di radiodiffusione, garantire le condizioni di continuità del servizio anche regolando la permanenza temporanea degli impianti che sorgono in zone per legge vietate, sempre in subordine alla tutela della salute dei cittadini esposti.

Come già fatto per la restante pianificazione settoriale, la Provincia opererà nella formazione del PLERT la scelta delle aree idonee alla rilocizzazione degli impianti di trasmissione del segnale radio e televisivo o per la collocazione di nuovi impianti a potenziamento ed integrazione del servizio, con la logica "ad escludendum", ovvero definendo una individuazione puntuale e motivata delle aree con vincoli o limitazioni tali da "non essere idonee per", demandando alla autonomia decisionale comunale la effettiva scelta di localizzazione, nel rispetto delle limitazioni e degli indirizzi del Piano provinciale di riferimento e di questo PTCP.

La capacità di decisione locale e di interlocuzione con le parti interessate a quel livello, propria del Comune, ha garantito in questi anni un sostanziale pieno raggiungimento degli obiettivi prestazionali dei singoli strumenti di Settore formati ed approvati dal livello provinciale, sottolineando ulteriormente la efficacia della complementarietà di azione tra Amministrazioni diverse per ruolo e per competenza territoriale.

Il PLERT dovrà quindi porsi l'obiettivo di individuare le zone escluse totalmente e quelle utilizzabili con particolari cautele –e solo in mancanza di altra idonea possibilità- quali limitazioni ai provvedimenti:

1. di delocalizzazione degli impianti esistenti e non risanabili in loco;
2. di delocalizzazione degli impianti esistenti e temporaneamente sostenibili;
3. per la localizzazione di nuovi impianti autorizzati secondo le regolamentazioni del settore e, in particolare, dal Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze.

Il Piano sarà redatto come strumento adatto a trasferire correttamente su base locale le prescrizioni ed indirizzi della L.R. 30/2000, integrandola con specifiche disposizioni che consentono di salvaguardare anche le situazioni ambientali, paesaggistiche e storico – documentali già individuate nel territorio provinciale in applicazione della 431/85 e puntualmente specificate nella parte paesistica del presente PTCP.

Al riguardo si ritiene congrua la estensione delle zone di divieto assoluto di nuove installazioni previste per legge alle aree definite di maggior pregio (tutela naturalistica, zone boscate, beni storici puntuali, parchi, riserve naturali, ambiti di paesaggio notevoli) e proporre una esclusione a priori ma con possibilità di utilizzo in via eccezionale e con specifiche valutazioni di merito per le aree di tutela generale (zone di concentrazione archeologica, aree di interesse paesaggistico, strade panoramiche e storiche).

Una valutazione specifica meritano le aree individuate nel territorio provinciale dalle intese volontarie che hanno portato al riconoscimento quale sito Patrimonio Mondiale della Città di Ferrara e del suo Delta del Po (Id. n° 733 bis 1995-1999 C (ii)(iii)(iv)(v)(vi)) nel rapporto della 23.ma sessione del Comitato Mondiale UNESCO.

In tali ambiti, per le parti non già tutelate a diverso titolo dalla sezione paesaggistica del PTCP vigente sopra richiamate, dovrà essere applicato il divieto assoluto di individuazione di impianti per l'emissione r.t. nelle zone inscritte come individuate dal provvedimento UNESCO e esclusione a priori ma con possibilità di utilizzo in via eccezionale e con specifiche valutazioni di merito per le aree tampone definite nello stesso provvedimento. Le specifiche valutazioni di merito dovranno essere fatte, secondo il principio di incidenza, rispetto ai criteri di iscrizione nel Patrimonio Mondiale sopra elencati.

Per le aree non soggette a divieto totale o parziale di installazione, **la pianificazione comunale** nell'individuare i siti idonei al trasferimento o alla collocazione di nuovi impianti, dovrà perseguire i sottoelencati **obiettivi** che il PLERT curerà di trasformare in **indirizzi** :

1. **minimizzazione dell'esposizione umana alla irradiazione.** In tal senso si dovrà avere attenzione a che il nuovo sito non determini irradiazione diretta di edifici residenziali o di altri edifici che vedano comunque la presenza prolungata di persone, anche nel caso di edifici isolati in zona rurale.

2. controllo delle interazioni con i campi elettrici di altri siti ed impianti. La programmazione comunale dovrà porre attenzione agli effetti di sommatoria degli ambiti di irraggiamento di più campi elettromagnetici, se coincidenti in tutto o in parte. A tal fine il provvedimento di individuazione del sito idoneo dovrà acquisire preventivamente valutazioni sul valore di fondo dell’irraggiamento nella zona dato anche dalla presenza di altri elementi emettitori (telefonia mobile, linee ed impianti elettrici), stabilendo i limiti oltre i quali la zona diverrà non più idonea alla localizzazione;

3. mitigazione dell’impatto visivo. La individuazione delle zone escluse effettuata dal PLERT consente di eliminare la quasi totalità dei luoghi che possono avere un danno da impatto visivo in conseguenza di nuovi impianti, pur in una situazione di pianura e quindi di elevata percezione anche a grande distanza di tutti gli elementi verticali. Si consiglia comunque una regola di comportamento che privilegi l’utilizzo, là dove non altrimenti vietato, di oggetti già elevati sul piano campagna, quali torri piezometriche o sostegni a palo già attivi per altri impianti.

4. definizione dei vincoli ambientali massimi generati dai siti. Il tipo ed il numero di apparati da collocare nel sito (per delocalizzazione o per nuova autorizzazione) determinerà l’entità dei campi elettromagnetici, comportando eventualmente il superamento del limite di 20 V/m o del valore di attenzione di 6 V/m per le aree di permanenza prolungata. In questi casi si dovrà individuare la massima dimensione e la forma della porzione di spazio (o “volume”) assoggettata a rispetto assoluto (valori superiori a 20 V/m) e di quella assoggettata a rispetto relativo (valori superiori a 6 V/m).

Tutte le porzioni di volume a rispetto assoluto potenzialmente accessibili a persone, dovranno essere contenute all’interno del perimetro recintato del sito.

Porzioni di volume a rispetto relativo potranno essere esterne a tale perimetro e accessibili per brevi periodi; non potranno tuttavia essere interessate da edifici o loro pertinenze con destinazioni d’uso che comportino permanenza prolungata di persone. Ciò significa che laddove il volume di rispetto relativo tocca il suolo, si determina un vincolo di sostanziale inedificabilità del suolo stesso, mentre laddove tale volume si mantiene a quota superiore dal suolo si determina un vincolo di altezza massima degli edifici, tale da impedire che interferiscano con il “volume”. Da tali vincoli restano esclusi gli edifici con destinazioni d’uso che non comportano presenza prolungata di persone, quali ad esempio i magazzini agricoli, i ricoveri per macchine agricole e simili.

Il PLERT dovrà, infine, individuare specifici **indicatori settoriali** (che saranno richiamati anche nella ValSAT del PTCP) che diano conto del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

3.3 . Gli articoli della NTA da adeguare.

Di seguito si trascrive la proposta di normativa PTCP conseguente alle modifiche definite in sede di formazione del PLERT (testo sottolineato):

ART. 10
Il sistema forestale e boschivo

1. Le zone forestate sono individuate nelle tavole di Piano contrassegnate con il numero 4. In tali zone si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
 - a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, gli interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali di piste di esbosco, comprese le piste frangifluo e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della Legge 8 novembre 1986,n.752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della L.R. 4 settembre 1981,n.30;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978,n.47;
 - c. le normali attività selviculturali nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nel limite degli atti regolamentari e dei piani regionali e sub-regionali di cui alla precedente lettera a.;
 - e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
2. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, non previste in questo Piano è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali o regionali che ne verificano la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunal per quanto riguarda le linee di comunicazione ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, fermo restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
3. Le opere di cui al secondo comma, nonché quelle di cui alla lettera a. del primo comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n.30, le piste di

esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

Negli ambiti del Sistema forestale e boschivo, perimetrati nelle tavole del gruppo 4. del Piano, è in ogni caso vietata la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere.

4. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorchè siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi silvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della L.R. 4 settembre 1981, n.30, in seguito a puntuale istruttoria da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dai Programmi di Sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna, dai piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n.183, nonchè nel rispetto delle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui alla citata L.R. 30/81;

5. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive :

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonchè per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi autorizzati nei sentieri, nelle strade poderali ed interpoderali , nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre installazione di apposite chiudende, purchè venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

ART. 13

Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile

1. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l'assetto, le trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili delle zone di riqualificazione della costa, interessanti l'arenile nei tratti più

fortemente compromessi da utilizzazioni turistico-balneari e le adiacenti aree prevalentemente non edificate, o scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente urbanizzate, come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, nel rispetto dei contenuti del capitolo Turismo del presente Piano, del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'art.6 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 e delle direttive seguenti:

- a. deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli elementi naturali;
- b. nell'ambito di ciascun Comune gli interventi previsti, pur tenendo conto delle rispettive specificità locali e dell'esigenza di riqualificazione del sistema dell'offerta turistica, non devono comportare aumento né del volume complessivo dei fabbricati né della superficie complessiva di sedime dei manufatti rispetto alle quantità preesistenti nelle zone di riqualificazione della costa;
- c. deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro distanziamento dalla battigia;
- d. la previsione di nuovi parcheggi di veicoli o nuovi percorsi per mezzi motorizzati deve contenere le indicazioni tecniche atte ad evitare interventi comportanti impermeabilizzazione di suoli;
- e. deve essere limitato il numero dei percorsi veicolari;
- f. non devono essere previste nuove attrezzature funzionali alla balneazione a distanze inferiore a 100 metri dagli sbocchi a mare di corsi d'acqua e di scarichi reflui.

2. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti di cui al primo comma, vale la prescrizione per cui, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, nonché gli interventi di cui al terzo comma dell'articolo 12. Sono altresì consentiti, qualora non contrastino con le disposizioni del primo comma del presente articolo, gli interventi di cui al quarto comma dell'articolo medesimo. Fino alla stessa data, nelle Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, perimetrate nelle tavole del gruppo 5. del Piano, è in ogni caso vietata la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere.

3. I piani degli arenili, di cui al 21° comma dell'art. 33 della L.R. 47 del 7/12/78, devono uniformarsi, nel rispetto delle disposizioni del presente piano, alle seguenti direttive:

- a. deve essere favorita la conservazione di eventuali relitti di elementi naturali;
- b. deve essere prevista, pur tenendo conto delle rispettive specificità locali e delle esigenze di riqualificazione del sistema dell'offerta turistica, la riduzione delle superfici coperte da manufatti precari e perseguita la riduzione delle superfici impermeabilizzate;
- c. deve essere definita una progettazione unitaria delle tipologie delle strutture di spiaggia che debbono comunque consistere in manufatti aventi il carattere della precarietà;
- d. devono essere definite le caratteristiche ed i requisiti delle attrezzature e dei servizi di spiaggia.

4. L'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, è consentito solamente per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, nonché degli altri manufatti di cui si è prevista la conservazione o la realizzazione, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, nonché per l'espletamento delle funzioni di vigilanza ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria.

ART. 14 Zone di salvaguardia

della morfologia costiera

1. Le zone di salvaguardia della morfologia costiera ineriscono ad ambiti già fortemente urbanizzati e sono individuate come tali nelle tavole contrassegnate dal n. 5 del presente Piano.
2. Nelle aree ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi terzo e quarto.
3. La pianificazione comunale od intercomunale, al fine di valorizzare gli spazi ancora liberi anche per il perseguitamento di una migliore qualità urbana, ed alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto di quanto disposto dall'articolo 12 nonché dalle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree libere ricadenti nelle zone di cui al presente articolo:
 - a. parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;
 - b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c. zone alberate e radure destinabili ad attività di tempo libero;
 - d. aree da destinare al soddisfacimento degli standard urbani di cui all'art.46 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e successive modificazioni.
4. Nelle zone di cui al presente articolo sono comunque consentiti:
 - a. gli interventi definiti dal PRG nell'ambito del territorio urbanizzato come individuato ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978 n.47 e la attuazione delle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
 - b. l'attuazione delle zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968,n.1444, che siano ricomprese in strumenti urbanistici approvati in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R
 - c. l'attuazione delle aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, con la stessa validità di cui alla lettera b) precedente, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444;
 - d. l'attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica, dei piani per l'edilizia economica e popolare, dei piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, dei piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R;
 - e. l'attuazione dei piani di recupero di iniziativa privata, vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R;
 - f. l'attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'art.25 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o dei piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967 n.765 e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.
5. La installazione di impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti puntuali per le telecomunicazioni, sono ammesse nelle aree di cui al primo comma esclusivamente qualora siano previste in strumenti di pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nella Unità

di Paesaggio di riferimento, fermo restando l'obbligo di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano e la sottoposizione alla valutazione d'impatto ambientale della opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

ART. 15

Zone di tutela della costa e dell'arenile

1. Le zone di tutela della costa e dell'arenile interessano parti del sistema costiero presentanti caratteri di naturalità o seminaturalità, ovvero costituenti residui di arenile, dei retrostanti cordoni dunosi e di frammenti di zone pinetate o boscate non riconducibili ai sistemi di cui al precedente art. 10 o non ricomprensibili nelle zone di tutela naturalistica di cui al successivo art. 25 delle Norme.
2. Nelle zone di cui al primo comma, come delimitate nelle tavole del gruppo 5 del presente Piano, possono essere consentiti esclusivamente:
 - a. la conservazione ed il ripristino della conformazione naturale, con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale della duna, nonché gli interventi di miglioramento della qualità dei biotopi e per la fruizione a fini naturalistico-didattici, ivi compresa la realizzazione di modeste strutture eseguite con materiali tradizionali e con caratteristiche tipiche dei luoghi, fermo restando il divieto di realizzare strutture permanenti;
 - b. la realizzazione di attrezzature mobili di servizio alla balneazione ed alla frequentazione turistica purché previste da specifici programmi di gestione o da piani comunali dell'arenile e nel rispetto del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'art. 6 della legge 4 dicembre 1993, n.494. Le strutture per la balneazione non potranno, in ogni caso, avere densità superiore ad una attrezzatura ogni 1000 ml di arenile;
 - c. la realizzazione di opere per la difesa dal mare e per la vivificazione delle lagune, anche mediante i necessari adeguamenti delle bocche di comunicazione con il mare, realizzate dalle autorità competenti nell'ambito di programmi complessivi di gestione dei singoli ambiti idraulici unitari in ogni caso verificati per compatibilità con i contenuti delle varie parti del presente Piano;
 - d. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, nonché ogni altro intervento su tali manufatti qualora definito ammissibile dal Piano Regolatore Generale competente per territorio in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47; per le strutture ricettive esistenti, fatta eccezione per i complessi turistici all'aperto, sono consentiti interventi di ristrutturazione e riqualificazione nonché quelli di adeguamento ai requisiti minimi obbligatori di sicurezza ed igiene;
 - e. l'esercizio delle attività vallive, di acquacoltura e di pesca secondo i metodi tradizionali ed in conformità alla specifica disciplina.
3. I Comuni di Comacchio e Goro, mediante i propri strumenti di pianificazione specifici o generali e nel rispetto delle altre indicazioni del presente Piano, contenute in particolare nel capitolo dedicato al turismo, individuano:
 - a. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma, che debbano essere trasferiti in tutto od in parte in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili o soggette ad ingressione marina e/o a fenomeni erosivi;

- b. le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a., potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'art.24 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. gli interventi di riassetto e compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo che, in conseguenza della insussistenza di aree tecnicamente ed economicamente idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone di cui al primo comma; tali interventi dovranno rispettare i contenuti del successivo art.16 delle presenti Norme di Piano;
- d. gli interventi, da effettuarsi contestualmente al trasferimento o al riassetto e compatibilizzazione di cui alle precedenti lettere, delle aree liberate, volti alla loro rinaturalizzazione;
- e. le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi della lettera c. precedente;
- f. i contenuti delle convenzioni da stipularsi tra Comuni e soggetti titolari dei complessi da trasferire nonché tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:
 - non devono eccedere i cinque anni dalla entrata in vigore delle indicazioni comunali per i complessi insistenti su demanio pubblico, salvo concessione da parte dei Comuni di proroga non superiore ai due anni, in relazione alla entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina;
 - non devono eccedere i dieci anni, salvo più restrittivo impegno convenzionale, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al comma precedente, nei complessi turistici all'aperto oggetto del presente articolo, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

5. Nelle Zone di cui al comma 1. è in ogni caso vietata la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere.

ART. 17

Zone di tutela dei corsi d'acqua

1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono:
 - a. le aree oggetto di fenomeni di fragilità idrogeologica rilevati e legati alla presenza del corso attivo di fiumi, ovvero le aree interessate da fenomeni di sortumazione o di emersione di fontanazzi;
 - b. le aree più prossime alle strutture arginali principali dei fiumi Po, Panaro e Reno nelle quali è opportuno regolare l'uso del suolo e la realizzazione di manufatti al fine di tutelare l'integrità e la funzionalità delle opere di regimazione dei fiumi.
2. In tali aree, oltre alla protezione delle strutture arginali, si persegue l'obiettivo di mantenere le condizioni per realizzare opere per la funzionalità idraulica dei corpi idrici

interessati, per la laminazione delle piene, per l'inserimento ambientale del fiume regimato, per la conservazione della identità storico-documentale dei corsi d'acqua indicati al precedente primo comma.

3. Nelle aree oggetto del presente Piano, di cui al comma 1, lettera a., collocate all'interno delle strutture arginali di ultima difesa idraulica e ferma restando ogni altra prescrizione maggiormente vincolante contenuta in queste norme, sono vietati:

- a. la costruzione di nuovi manufatti, a qualsiasi uso destinati fatta eccezione per i punti di appoggio delle infrastrutture di scavalcamento del corso d'acqua, ed il recupero di quelli esistenti se incompatibili con le modalità di regolazione degli stati di piena previste dalla Autorità di Bacino competente;
- b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area vicina e connessa;
- c. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stocaggi provvisori con esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate;
- d. interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato arginale o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine;
- e. l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per la arboricoltura da legno al fine di consentire la corretta regimazione delle piene e la ricostituzione della vegetazione spontanea;
- f. la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere.

4. Nelle aree, di cui al comma 1, lettera b., collocate all'esterno delle strutture arginali di ultima difesa e sottoposte alle tutele del presente articolo, sono vietati tutti gli interventi a qualsiasi titolo effettuati, e/o che portino alla realizzazione di opere precarie o permanenti, che modifichino le condizioni di drenaggio superficiale, che interferiscano negativamente con il regime delle falde freatiche esistenti, che comportino pericoli o indebolimenti per le opere di difesa idraulica del fiume; in particolare sono vietati abbassamenti del piano di campagna e movimenti di terra che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine. La pianificazione comunale o intercomunale può localizzare in tali aree quote di nuova edificazione necessaria al soddisfacimento di un fabbisogno locale, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e che risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e che rispettino gli elementi distributivi del sistema insediativo dell'Unità di Paesaggio di riferimento.

5. In tutte le aree oggetto del presente articolo, le seguenti infrastrutture ed attrezature:

- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
- b. ~~impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;~~
- c. invasi ad usi plurimi diversi dall'alle-vamento itticolo;
- d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione delle acque ad usi irrigui;
- e. sistemi tecnologici per il trasporto della energia, delle materie prime e/o dei semilavorati;
- f. approdi e porti per la navigazione interna;
- g. aree attrezzabili per la balneazione e la ricreazione;
- h. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse solo qualora siano previste in strumenti di pianificazione superiori alla

scala comunale. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico-documentali del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno comunque rispettare gli obiettivi di cui al secondo comma e le prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico ~~e per le telecomunicazioni~~, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di un solo Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Resta comunque fermo il rispetto degli obiettivi di cui al secondo comma e delle prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, qualora richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
7. Nelle aree di cui al precedente quarto comma, nel rispetto degli altri contenuti e prescrizioni del Piano, sono comunque consentiti:
 - a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal Piano Regolatore Comunale vigente in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R;
 - c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opera di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
 - d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, in conformità alle disposizioni dell'autorità idraulica competente, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
 - e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento di bovini, ovi/caprini, animali da cortile e suini, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, nonché la realizzazione delle infrastrutture necessarie ivi compresi i rustici aziendali ed interaziendali ed altre strutture strettamente connesse alla conduzione della azienda ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali vigenti.
8. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al precedente quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Nel rispetto delle competenze statutarie specifiche, l'Autorità comunale preposta ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in

conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale vigente ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

9. La pianificazione comunale od inter- comunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni ed indirizzi del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al terzo comma:

- a. parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con la esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero.
- d. le pubbliche autorità competenti, relativamente alle stesse aree, sono tenute ad adeguare i propri regolamenti per vietare l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza idraulica ed ambientale e per quelli destinati alle attività agricole ammesse ed esistenti. A tal fine possono disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio agli aventi diritto.

10. *Stralciato*

11. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente quarto comma, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'art.14 della citata L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. le aree incluse in strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968,n.1444, che siano ricomprese in strumenti urbanistici approvati in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, con la stessa validità di cui alla lettera b) precedente, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444;
- d. i piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, i piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R;
- e. le aree interessate dai piani di recupero di iniziativa privata, vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R;
- f. le aree interessate dai piani partico- lareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'art.25 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o dei piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967 n.765 e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.

ART. 18
Invasi ed alvei dei corsi d'acqua

1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono superfici bagnate dei corsi d'acqua ad andamento naturale e dei principali corsi d'acqua artificiali interessanti il territorio provinciale, nonché le aree normalmente sommerse in condizioni di piena ordinaria, o di invaso ordinario nel caso dei corsi d'acqua artificiali o interamente regimati. Per quanto riguarda i corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Bacino del Po, tali zone corrispondono alla "Fascia A" del Piano Stralcio per le aree fluviali adottato dalla Autorità di Bacino del Po, ai sensi dell'art.17 comma 6-ter della Legge 19 maggio 1989, n.183. Per le finalità del Piano, prescrizioni, direttive ed indirizzi del presente articolo si applicano anche all'intera Unità di Paesaggio n. 10 "ambiti naturali fluviali".

2. In tali zone il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- a. garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;
- b. il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;
- c. il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

3. Per i fini di cui al precedente secondo comma, nelle aree oggetto del presente articolo sono vietate:

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto al successivo quarto comma;
- b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stocaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dalla Autorità idraulica competente;
- c. le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente. Tale ultima prescrizione, per i canali artificiali si applica nel limite di ml. 5 dal ciglio della sponda;
- d. la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere..

a. Nelle zone oggetto del presente articolo sono consentiti:

- a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b. le occupazioni temporanee, connesse alla fruizione turistico-ricreativa, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena o di massimo invaso;
- c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R, nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo;
- d. *Stralciato*;
- e. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero di piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali, forme e tipologie distributive tradizionali. Tali interventi sono possibili esclusivamente sulla base di programmi comunali o sovracomunali che riguardino l'intero corso d'acqua interessato dalla loro presenza, nel rispetto di quanto prescritto al precedente terzo comma ed in maniera da non intralciare la normale risalita verso monte

- del novellame e/o il libero passaggio dei natanti, delle persone e dei mezzi di trasporto nel tronco idraulico interessato, ivi compresi coronamenti, banchine e sponde;
- f. la realizzazione di accessi per i natanti dalle cave di estrazione eventualmente esistenti in golena di Po, nel rispetto di quanto detto al successivo quinto comma, all'impianto di trasformazione.

5. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua sono disciplinate dall'art.2 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente secondo e quelli di cui al precedente quarto comma, lettera a) nonché quelli volti a garantire le opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di qualità delle acque. L'autorità idraulica preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per diversi usi produttivi, unicamente se la loro rimozione è avvenuta in attuazione di piani, programmi e progetti attivati per le finalità di cui al precedente secondo comma, non ne sia previsto l'utilizzo per altre opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

ART. 21

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti Locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle presenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.
2. Le tavole contrassegnate con il numero 5 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone la appartenenza alle seguenti categorie:
- a complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
 - b1 aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
 - b2 aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto od integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.
3. Le zone e gli elementi di cui al precedente secondo comma possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.
4. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone ed elementi di cui al precedente secondo comma, nonché gli interventi funzionali allo studio, alla osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da progetti pubblici di contenuto esecutivo in attuazione del Sistema ecomuseale provinciale, formati dagli Enti

competenti per territorio anche nell'ambito di Progetti di Valorizzazione Territoriale, previa consultazione con la Soprintendenza Archeologica competente ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna.

5. I progetti di cui al comma precedente possono motivatamente, a seguito di adeguate e documentate ricerche, proporre varianti la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui al presente articolo, sia nel senso di includere tra le zone e gli elementi di cui alla lettera a. zone ed elementi indicati nel presente Piano come appartenenti alle categorie di cui alle lettere b., sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati nel presente Piano come appartenenti alle lettere b., in tutto od in parte non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono, conseguentemente, da assoggettare alle relative disposizioni.
6. Fino alla approvazione dei progetti di cui al precedente quarto comma, nelle zone ed elementi compresi nella categoria a. del secondo comma sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti ed Istituti scientifici autorizzati. Nelle medesime zone, ed in quelle di cui al successivo comma 7. di questo articolo, è in ogni caso vietata la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere.
7. Nella stessa condizione di cui al precedente sesto comma, per le zone ed elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b1. del secondo comma del presente articolo, oltre alle attività e trasformazioni ora indicate, e ferme restando comunque eventuali disposizioni più restrittive puntualmente indicate dalla competente Soprintendenza Archeologica, sono ammissibili solamente:
 - a. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni scavo od aratura dei terreni a profondità superiore a cm. 50 deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica;
 - b. gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi incluse le opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunale non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti in conformità all'art.36 e/o al dodicesimo comma dell'art.40 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, sono consentiti unicamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di restauro e risanamento conservativo.
8. Fatta salva diversa disposizione derivante dalla approvazione dei progetti di cui al precedente quarto comma, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera b2. del secondo comma di questo articolo possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento di occupazione permanente del suolo è subordinato alla esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accettare la esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o potenziale valorizzazione e/o fruizione del bene tutelato.

ART. 24

Elementi di interesse storico-testimoniale

1. Ai fini del presente Piano sono considerati elementi storico-testimoniali del territorio ferrarese le seguenti categorie di strutture ed elementi:
 - a. la viabilità storica, per essa intendendo i percorsi individuati nella “Carta del ferrarese del 1814”, redatta dal Genio militare austro-ungarico e riedita dalla Amministrazione Provinciale in collaborazione con l’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna , così come indicati nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5 o elencati nelle singole Unità di Paesaggio, nonché i ponti storici sui fiumi Po, Panaro e Reno;
 - b. l’idrografia storica, per essa intendendo il sistema dei canali artificiali esistenti o dei loro tracciati ancora rinvenibili sul territorio, così come indicati nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5 o elencati nelle singole Unità di Paesaggio;
 - c. i manufatti di regolazione del sistema storico delle bonifiche, per essi intendendo le chiaviche, botti, idrovore, ponti ed altro costruiti anteriormente al 1939;
 - d. i manufatti di regolazione del sistema vallivo, compresi i casoni, le tabarre, le cavane e gli altri edifici utilizzati per la gestione piscatoria delle valli;
 - e. i complessi produttivi e/o gli edifici singoli costruiti anteriormente al 1939 destinati alle attività di trasformazione e lavorazione della barbabietola da zucchero, dell’argilla per laterizi, della canapa ivi compresi i maceri, nonché quelli per la marinatura dell’anguilla e delle altre specie ittiche tipiche della costa ferrarese;
 - f. gli edifici rurali tipologicamente distintivi le diverse forme di organizzazione storica del paesaggio ferrarese, così come descritti nelle singole Unità di Paesaggio delimitate dal presente Piano;
 - g. le torri e le fortificazioni storiche esterne ai centri edificati;
 - h. le ville, delizie e castelli esterne ai centri edificati, attribuibili alle due principali fasi storiche - medievale e rinascimentale- del popolamento del territorio ferrarese prima della bonifica meccanica;
 - i. gli edifici storici della organizzazione sociale, per essi intendendo le sedi storiche dei municipi, delle organizzazioni politiche, sindacali, associative e cooperative, i teatri storici, i negozi, le botteghe, i mercati coperti, le librerie e gli altri edifici distintivi della organizzazione sociale urbana;
 - l. i santuari, i conventi, le chiese, le pievi, gli oratori, le edicole e gli altri edifici storici per il culto cattolico nonché i percorsi storici di pellegrinaggio;
 - m. le sinagoghe, le scuole e gli altri edifici collettivi distintivi della organizzazione sociale e religiosa delle comunità ebraiche insediate nelle città di Ferrara e Cento.
2. Per i tracciati storici di cui alla lettera a. del precedente primo comma, la pianificazione urbanistica comunale dovrà prevedere specifiche misure volte a preservare i tratti ancora liberi dalla edificazione, collocando eventuali nuovi immobili all’interno dei tratti già urbanizzati, nonché mantenere l’andamento sia planimetrico che altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, che dovranno però essere previste all’interno di un progetto complessivo per l’intero itinerario storico, accompagnate da valutazioni di impatto riferite ai valori storico/documentali del sito e con diverse opzioni di soluzione. Tali progetti dovranno essere preventivamente sottoposti a nulla-osta da parte della Amministrazione Provinciale, che si esprimerà sentendo la Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali. Per una fascia continua di 150 ml., misurata dal perimetro più esterno del corpo stradale e per entrambi i lati, è comunque vietata la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere.
3. Per l’idrografia storica di cui alla lettera b. del precedente primo comma, la pianificazione comunale dovrà definire le misure di tutela, in analogia con quelle descritte al precedente secondo comma, nonché indicare i contenuti degli specifici progetti di valorizzazione da

attivare per i singoli tracciati, anche stipulando accordi con le altre amministrazioni pubbliche interessate per territorio o per competenza.

4. Per le altre categorie di beni storico-testimoniali, elencate alle lettere da c. ad m. del precedente primo comma, è fatto obbligo ai Comuni di individuare, nei Piani Regolatori Generali e loro varianti generali, tutti i singoli relativi oggetti e di dettare le specifiche prescrizioni di tutela, necessarie alla conservazione del singolo oggetto e/o immobile e del suo ruolo nel sistema territoriale di riferimento.

5. Tra i beni di cui alla lettera e. del precedente primo comma, i maceri sono da considerare nella doppia valenza di elemento storico-documentale e di componente del sistema ambientale di pianura. A tal fine la pianificazione comunale generale deve censire tutti i maceri superstiti, attribuendo a ciascuno l'eventuale valore di:

- a. componente complessa del paesaggio, se contemporaneamente elemento di testimonianza storica e sede di flora e fauna notevoli, ovvero ricomprese tra le specie protette dalla legislazione internazionale, nazionale e/o regionale vigente in materia;
- b. componente ambientale di base, nel caso si rilevi unicamente una qualità riconosciuta di microhabitat locale;
- c. componente storico-documentale, nel caso che pur in assenza di valore ambientale il singolo macero costituisca parte di un sistema più complesso con altri maceri, con edifici tipici o con altri elementi distintivi della Unità di Paesaggio di riferimento.

Sulla base di tale censimento dovranno essere redatte specifiche norme di piano volte alla definizione degli interventi di conservazione necessari e delle tipologie di intervento ammesse sui singoli immobili, ovvero le modalità di esecuzione dei tombamenti e ripristini nei casi non ritenuti classificabili nelle categorie di valore precedentemente descritte. Fino alla adozione degli atti relativi agli adempimenti di cui sopra, il Comune potrà rilasciare provvedimenti per la chiusura con tombamento dei maceri esistenti esclusivamente previa acquisizione dei nulla-osta da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda il regime delle acque sotterranee, e della Amministrazione Provinciale per quanto riguarda gli aspetti floro-faunistici ed ambientali. In ogni caso il tombamento potrà avvenire esclusivamente con l'impiego di terreno agricolo dello stesso fondo agricolo o di fondi limitrofi, e previa rimozione di rifiuti o materiali diversi dal terreno agricolo eventualmente accumulati nel macero.

6. Il presente Piano individua inoltre, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, la viabilità di valore panoramico. Per tali itinerari i Comuni, in sede di pianificazione generale dovrà:

- a. valutare l'inserimento in una rete di percorsi riservati prevalentemente alla fruizione turistico-ricreativa del territorio, proponendo la adozione di idonee misure di regolazione e disincentivo del traffico veicolare;
- b. individuare gli interventi necessari al miglioramento della qualità paesistica dell'itinerario, prevalentemente attraverso la rimozione o la attenuazione visiva degli elementi incongrui ed il recupero della edilizia rurale tipica;
- c. stabilire fasce di rispetto idonee a mantenere all'itinerario la funzione di punto panoramico sul territorio.

Fino alla adozione degli atti relativi agli adempimenti di cui sopra, sugli itinerari panoramici individuati dal presente Piano e per una fascia di 300 ml. per ogni lato, è vietata qualsiasi nuova edificazione isolata all'esterno dei perimetri di centro edificato, definiti con specifico provvedimento ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni. Per una fascia continua di 150 ml., misurata dal perimetro più esterno del corpo stradale e per entrambi i lati, è comunque vietata la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere.

7. Non sono soggette alle disposizioni del comma precedente di questo articolo, ancorché ricadenti negli ambiti da esso definiti, le zone previste nei Piani Regolatori Comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:
- a. le aree incluse negli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e/o ai sensi dell'art. 2 del DM 2 aprile 1968, n.1444, queste ultime solo se ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
 - b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della citata L.R. 47/1978 e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del DM 2 aprile 1968, n.1444;
 - c. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica vigenti alla data di adozione del presente Piano;
 - d. le aree ricadenti in piani particolareggiati ed in piani di recupero di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n.765 e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

ART. 25

Zone di tutela naturalistica.

1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della matrice ambientale del territorio ferrarese, rappresentando l'insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotiche della pianura alluvionale e subsidente; la perimetrazione delle zone di tutela naturalistica, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda normalmente ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e florofaunistica. Compito della pianificazione comunale o della pianificazione delle aree protette è la divisione in ambiti minimi di intervento e/o di protezione, sulla base delle direttive ed indirizzi di cui ai commi successivi e dei contenuti delle singole Unità di Paesaggio, ferme restando le altre determinazioni dettate dalle presenti Norme, in particolare all'art.10 per quanto attiene alle zone di tutela naturalistica boscate.
2. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bosco, termofilo e/o igrofilo, e da pinete nonchè da impianti di riforestazione recente è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o semifisse o provvisorie, e l'apertura di nuove strade, la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere; sono vietati la raccolta e l'asporto della flora protetta ai sensi delle leggi regionali vigenti; è vietato l'asporto di materiali, l'alterazione del profilo del terreno e dell'apparato boschivo; è vietata la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati.
3. Nelle stesse zone sono consentite:
 - a. la ordinaria e straordinaria manutenzione e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti, purché ammessi come compatibili dalla pianificazione generale comunale. Gli immobili destinati ad usi produttivi potranno essere assentiti gli interventi di ristrutturazione esclusivamente se vengono contemporaneamente adottate misure

- sufficienti ad impedire qualsiasi danno, diretto od indiretto, causabile all'apparato boschivo in conseguenza della attività produttiva svolta in tali immobili;
- b. i cambi di destinazione d'uso degli immobili, purché non pregiudizievoli per la situazione dell'area boscata;
 - c. la manutenzione della viabilità esistente, con esclusione dell'allargamento della sede stradale e dell'asfaltatura delle strade bianche;
 - d. gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di rimboschimento, di reinserimento di specie vegetali ed animali autoctone, di realizzazione e/o ampliamento di giardini didattici ed orti botanici purché in aree non coperte da vegetazione d'alto fusto od arbustiva.
4. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bacini vallivi d'acqua dolce o salmastra, da valli relitte e da specchi d'acqua comunque confinati sono vietati:
- a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque nonché, per le sole valli da pesca, le opere indispensabili alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di acquacoltura e di pesca, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;
 - b. il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe;
 - c. l'alterazione della giacitura dei canali, dei dossi e delle barene, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del singolo biotopo interessato;
 - d. la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere.
5. Nelle stesse aree sono consentiti:
- a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;
 - b. il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo;
 - c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24, in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;
 - d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di mitilicoltura e piscicoltura ove esistenti, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del singolo biotopo interessato;
 - e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purchè eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente quarto comma.
6. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da relitti palustri non è consentita alcuna attività diversa dalla osservazione scientifica e per fini didattici, quest'ultima purché contenuta nelle dimensioni sopportabili fissate per ogni singola area dalla relativa autorità

competente in materia di tutela ambientale. Sono vietati gli interventi di bonifica, i movimenti di terra, gli scavi ed ogni altra opera che alteri anche temporaneamente lo stato dei luoghi. E' prescritta la tutela integrale delle componenti floristico-vegetazionali e della fauna insediata o di passo.

7. Nella zona di tutela naturalistica costituita dalla Salina di Comacchio sono vietati:

- a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;
- b. il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe, nonché l'attività venatoria e tutte le attività comportanti disturbo alla fauna stanziale e di passo, secondo le determinazioni della autorità competente in materia di protezione del biotopo;
- c. l'alterazione della giacitura dei canali, dei bacini di ricarica, salanti e di raccolta, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del biotopo;
- d. lo scarico e l'accumulo di qualsiasi tipo di materiali, nonché la realizzazione di opere puntuali ed a rete diverse da quelle previste nel programma di gestione redatto dall'autorità competente;
- e. gli interventi di demolizione o trasformazione tipologica degli edifici esistenti.

8. Nella stessa area sono consentiti:

- a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;
- b. il ripristino delle arginature e delle divisioni di bacino, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali e dei bacini dello stesso complesso, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie che mantengano l'unitarietà tipologica, formale e visiva della salina;
- c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24 , in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;
- d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di mitilicoltura, piscicoltura ed allevamento crostacei, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del biotopo;
- e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente settimo comma.

9. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da golene o da isole fluviali valgono indirizzi, direttive e prescrizioni di cui ai precedenti art. 18 e 19, nonché le indicazioni ed i contenuti della Unità di Paesaggio numero 10.

10. Le zone di cui al presente articolo devono essere specificamente disciplinate da provvedimenti comunali o della autorità di protezione competente. Tali provvedimenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare

ad aree protette, e quelle in cui le attività umane sono esistenti e compatibili, e definiscono, ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo:

- a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione ed al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni per tale fruizione. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria per l'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti siano assolutamente insufficienti;
- c. le aree appositamente attrezzate in cui siano consentiti il bivacco e la accensione dei fuochi all'aperto;
- d. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47;
- e. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e della asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i prodotti del sottobosco, nonché di esercizio delle attività ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, e delle attività di produzione del sale marino;
- f. le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio della attività venatoria, fermo restando che non deve comunque essere previsto l'aumento della entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano.

11. Fino alla entrata in vigore degli strumenti di cui al precedente decimo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente:

- a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio e monitoraggio, nonché quelle di osservazione finalizzate alla redazione degli strumenti in questione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e di esercizio degli immobili e delle opere destinate alla conduzione ambientale ed idraulica delle aree, nonché ad alloggio dei residenti;
- c. l'esercizio delle attività agricole, zootecniche non intensive, ittiche e di molluschicoltura, nonché delle attività di produzione del sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla adozione del presente Piano;
- d. la gestione dei boschi e delle pinete, nel rispetto degli altri contenuti di queste Norme, nonché la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche e dei prodotti del sottobosco nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
- e. l'esercizio della attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano, fermo restando che è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
- f. le attività escursionistiche;
- g. gli interventi fitosanitari e di spegnimento degli incendi.

In ogni caso, nelle zone oggetto del presente articolo non possono essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

ART. 28
Progetti di valorizzazione
territoriale ed “aree studio”

1. Negli ambiti territoriali specificamente indicati nelle singole Unità di Paesaggio, come pure all'interno delle “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di cui al precedente art. 19, i Comuni in forma associata possono definire progetti di valorizzazione territoriale, finalizzati alla attuazione dei contenuti del presente Piano, in particolare per quanto attiene allo sviluppo di forme di turismo compatibile con la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
2. I progetti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri, così come individuati dal presente piano, e possono integrare e specificare le disposizioni dettate per le zone che ricadono nei perimetri predetti.
3. Le tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, perimetrano altresì delle “aree studio” ritenute meritevoli di approfondita valutazione, nel contesto della Unità di Paesaggio di riferimento, da eseguirsi nell'ambito degli strumenti di pianificazione generale dei Comuni nel cui ambito territoriale tali aree per intero ricadono. In tali strumenti, i Comuni sono tenuti ad analizzare con particolare attenzione le caratteristiche delle predette aree, fermo restando che qualora tali caratteristiche risultino assimilabili a quelle delle zone previste dal P.T.P.R. tali aree devono essere assoggettate alla medesima disciplina di tutela e valorizzazione mediante le procedure di cui all'art.13 della L.R. 6/95.
4. Fino alla approvazione degli strumenti di progettazione e di pianificazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 di questo articolo, la installazione di impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti puntuali per le telecomunicazioni, sono ammesse nelle aree di cui al primo comma esclusivamente qualora siano previste in strumenti di pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nella Unità di Paesaggio di riferimento, fermo restando l'obbligo di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano e la sottoposizione alla valutazione d'impatto ambientale della opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

ART.33
Localizzazione impianti per l'emittenza radio e televisiva.

1. Fermo restando il contenuto dei precedenti articoli delle presenti Norme, è comunque vietata la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva:
 - a. nelle aree classificate come Zone B e zone C nei Piani di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po;
2. Sempre nel rispetto del contenuto dei precedenti articoli delle presenti Norme, qualora i Piani di Risanamento e rilocalizzazione, verificata la indisponibilità di altre aree idonee confermata dal Ministero delle Comunicazioni, prevedano la collocazioni di impianti nella fascia continua di ml.500 di distanza dall'intero perimetro del confine Provinciale, ovvero nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) così come individuate nelle tavole del gruppo 5 del presente Piano, ovvero all'interno di aree individuate quali “Aree di collegamento ecologico” di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della

L.R. 6/2005, il Piano di risanamento o delocalizzazione dovrà necessariamente comprendere uno specifico Studio di Incidenza con riferimento alle componenti tutelate in tali ambiti. Nelle stesse zone è comunque vietata la localizzazione di nuovi impianti non conseguenti a Piani di risanamento e rilocalizzazione di impianti già in esercizio alla data di adozione del primo Piano Provinciale per l'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT).

4. Finalità ed obiettivi del P.L.E.R.T.

Questo Piano di settore viene redatto, nel rispetto delle disposizioni di legge, seguendo gli stessi principi che hanno presieduto in questi anni alla redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione vigenti nella Provincia di Ferrara, a partire dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Tali strumenti hanno privilegiato l'aspetto “ad escludendum”, ovvero la individuazione puntuale e motivata delle aree con vincoli o limitazioni tali da “non essere idonee per”, demandando alla autonomia decisionale comunale la effettiva scelta di localizzazione, nel rispetto delle limitazioni e degli indirizzi del Piano provinciale di riferimento.

La capacità di decisione locale e di interlocuzione con le parti interessate a quel livello, propria del Comune, ha garantito in questi anni un sostanziale pieno raggiungimento degli obiettivi prestazionali dei singoli strumenti di Settore formati ed approvati dal livello provinciale, sottolineando ulteriormente la efficacia della complementarietà di azione tra Amministrazioni diverse per ruolo e per competenza territoriale.

Il presente Piano **individua quindi le zone escluse totalmente e quelle utilizzabili con particolari cautele –e solo in mancanza di altra idonea possibilità-** quali limitazioni ai provvedimenti:

4. di delocalizzazione degli impianti esistenti e non risanabili in loco;
5. di delocalizzazione degli impianti esistenti e temporaneamente sostenibili;
6. per la localizzazione di nuovi impianti autorizzati secondo le regolamentazioni del settore e, in particolare, dal Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze.

Il Piano è strumento adatto a trasferire correttamente su base locale le prescrizioni ed indirizzi della L.R. 30/2000, integrandola con specifiche disposizioni che consentono di salvaguardare anche le situazioni ambientali, paesaggistiche e storico – documentali già individuate nel territorio provinciale in applicazione della 431/85.

Si è assunto il PTCP vigente per la Provincia di Ferrara quale strumento di giudizio definitivo sulla qualità ambientale e paesaggistica delle singole componenti del territorio provinciale.

Al riguardo si è ritenuta congrua la estensione delle zone di divieto assoluto di nuove installazioni previste per legge alle aree definite di maggior pregio (tutela naturalistica, beni storici puntuali, parchi, riserve naturali, ambiti di paesaggio notevoli, sistema forestale e boschivo) e proporre una esclusione a priori ma con possibilità di utilizzo in via eccezionale e con specifiche valutazioni di merito per le aree di tutela generale (zone di concentrazione archeologica, aree di interesse paesaggistico, strade panoramiche e storiche).

Una valutazione specifica ha interessato le aree individuate nel territorio provinciale dalle intese volontarie che hanno portato al riconoscimento quale sito Patrimonio Mondiale della Città di Ferrara e del suo Delta del Po (Id. n° 733 bis 1995-1999 C (ii)(iii)(iv)(v)(vi)) nel rapporto della 23.ma sessione del Comitato Mondiale UNESCO.

In tali ambiti, per le parti non già tutelate a diverso titolo dalla sezione paesaggistica del PTCP vigente sopra richiamate, dovrà essere applicato il **divieto assoluto** di individuazione di impianti per l'emissione radio e televisiva **nelle zone inscritte** come individuate dal provvedimento UNESCO e esclusione a priori ma con possibilità di **utilizzo in via eccezionale** e con specifiche valutazioni di merito **per le aree tampone** definite nello stesso provvedimento. Le specifiche valutazioni di merito dovranno essere fatte, secondo il principio di **minimizzazione del rischio di trasformazione**, rispetto ai criteri di iscrizione nel Patrimonio Mondiale sopra elencati.

4.1. Sintesi delle criticità evidenziate dal Quadro Conoscitivo.

Nel Quadro Conoscitivo sono stati cartografati e schedati n. 36 siti con impianti radio e/o televisivi, relativi a 152 emittenti.

La valutazione della compatibilità degli impianti esistenti delle emittenti radiotelevisive viene effettuata considerando contemporaneamente le disposizioni vigenti relativamente alla protezione della salute umana e quelle relative ai divieti assoluti o relativi di localizzazione in determinate aree.

4.1.1. Verifica dei siti esistenti dal punto di vista dei rischi da campi elettromagnetici.

A seguito di valutazione ARPA, facendo riferimento ai limiti di esposizione, ai valori ed agli obiettivi di qualità del D.P.C.M. 8 luglio 2003 i siti con valori eccessivi di campo elettromagnetico sono risultati essere due:

- sito n° 11 : Viale Carducci, 147 (Condominio California) - Lido degli Estensi – Comacchio.
- sito n° 25 : Viale Costituzione/Via Felisatti (Grattacielo) -Ferrara.

Per quanto riguarda il sito n° 11, in data 26/02/04 sono state rilevate da ARPA situazioni di criticità con superamento di 6 V/m limite normativo del D.P.C.M. 08/07/2003 (artt 3 e 4). Successivamente dopo alcuni solleciti al rappresentante dei gestori delle emittenti per la riduzione a conformità degli impianti, il Sindaco del Comune di Comacchio il 25/05/2004 ordinava l'adozione, entro 15 giorni, di tutte le azioni possibili finalizzate al rispetto dei limiti previsti dalle normative.

Il 23 settembre del 2004 Radio Dimensione Suono presentava Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica contro Comune di Comacchio e quale contro interessato la Provincia di Ferrara per l'annullamento previa sospensione della succitata ordinanza.

Per quanto riguarda il sito n° 25 a seguito alle rilevazioni effettuate da ARPA nelle giornate 27 e 28 gennaio 2003 è stata accettata da tutte le emittenti una proposta di riduzione a conformità.

4.1.2. Verifica dei siti esistenti dal punto di vista dei vincoli di localizzazione ai sensi della L.R. 30/2000.

Le localizzazioni per impianti per l'emittenza radio e televisiva **sono vietate**:

- in ambiti classificati come territorio urbanizzato o urbanizzabile, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 ottobre 2000, a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;
- ad una distanza inferiore ai 300 m (fascia di rispetto) dal perimetro del centro abitato così come definito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78 (nel territorio rientrante in questa fascia non è possibile prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi);
- parchi urbani;
- aree destinate ad attrezzature sanitarie;
- aree destinate ad attrezzature assistenziali;
- aree destinate ad attrezzature scolastiche e sportive;
- zone di parco classificate A;
- riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
- su edifici scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale, vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico-architettonico e monumentale dal PRG comunale vigente, di pregio storico, culturale e testimoniale individuati nel PRG comunale vigente.

Nella Provincia di Ferrara, 35 siti sono localizzati in centro abito ed 1 (uno) in area tecnologica.

4.1.3. Verifica dei siti esistenti dal punto di vista dei vincoli di localizzazione nelle norme di tutela ambientale del P.T.C.P.

Ai fini della valutazione dei siti esistenti, ma anche ai fini della individuazione dei criteri di selezione delle opportunità di localizzazione di nuovi siti, sono state considerate le eventuali interferenze con le norme di tutela delle risorse ambientali del territorio stabilite nel PTCP. In relazione al tipo di norme risulta la seguente casistica:

- 1) Zone nelle quali **non è consentita la realizzazione di impianti per l'emittenza radiotelevisiva**. Si tratta di:
 - aree classificate dal PTCP vigente quali:
 - Ambiti di paesaggio notevole (art. 9);
 - Sistema forestale e boschivo (art.10);
 - Zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15)
 - Zone di tutela dei corsi d'acqua (art. 17);
 - Invasi ed alvei dei corsi d'acqua (art. 18);
 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art. 21, lett. a e b1);

- Zone di tutela naturalistica (art. 25).
 - di aree classificate come zone B e zone C nei piani di stazione del Parco del Delta del Po, qualora non già ricadenti negli ambiti di tutela di cui al comma precedente.
 - di aree oggetto di tutela di cui agli articoli:
 - Zone di salvaguardia della morfologia costiera (art. 14);
 - Zone di particolare interesse paesaggistico (art. 19);
 - Zone di interesse storico-testimoniale (art. 23);
 - Progetti di valorizzazione territoriale e “aree di studio“ (art. 28);
 del PTCP vigente nonché nella fascia territoriale adiacente alla viabilità storica ed alla viabilità panoramica individuata dal PTCP medesimo, per una profondità di m 150 per lato.
- 2) Zone nelle quali è consentita la realizzazione di impianti per l'emittenza radiotelevisiva a determinate condizioni.
- Qualora i Piani di risanamento e la indisponibilità di altri siti, confermata dal Ministero delle Comunicazioni, prevedano la collocazione di impianti nelle aree oggetto di tutela, il Piano di risanamento medesimo dovrà contenere uno studio sulle componenti paesaggistiche del sito interessato con idonea valutazione di incidenza, redatta secondo le modalità di cui all'art. 5 del DPR 357 del 6.9.97, dell'impianto proposto in realizzazione.
 - Qualora la collocazione di impianti interessi aree, non ricomprese tra quelle indicate ai punti precedenti, individuate quali zone di protezione speciale (Z.P.S.) o siti di importanza comunitari (S.I.C.) da provvedimenti delle Autorità competenti, ovvero nei corridoi ecologici (artt. 2 e 3 del DPR 357 del 6.9.97), il progetto di collocazione di nuovo impianto dovrà necessariamente comprendere una specifica valutazione di incidenza sulle componenti ambientali tutelate dagli specifici provvedimenti di tutela.

4.1.4. Casistica e sintesi dei risultati delle valutazioni effettuate.

Il quadro conoscitivo evidenzia in sintesi la seguente situazione (esposta anche nella tabella riepilogativa allegata):

1 sito in zona classificata come attrezzature di interesse pubblico
 1 in zona agricola /produttiva
 2 siti in zone di interesse pubblico e residenziale
 2 siti in zone di verde pubblico produttivo residenziale
 30 siti situati in zona residenziale
 Tutti gli impianti sono collocati su edifici o tralicci di sostegno.

4.2. Indirizzi alla programmazione comunale per la individuazione dei siti idonei alla delocalizzazione o alla nuova installazione di impianti per l'emittenza radio-televisiva.

Per le aree non soggette a divieto totale o parziale di installazione, la programmazione comunale provvederà ad individuare i siti idonei al trasferimento o alla collocazione di nuovi impianti avendo riguardo alle seguenti caratteristiche:

5. **minimizzazione dell'esposizione umana alla irradiazione.** In tal senso si dovrà avere attenzione a che il nuovo sito non determini irradiazione diretta di edifici residenziali o di altri edifici che vedano comunque la presenza prolungata di persone, anche nel caso di edifici isolati in zona rurale.
6. **controllo delle interazioni con i campi elettrici di altri siti ed impianti.** La programmazione comunale dovrà porre attenzione agli effetti di sommatoria degli ambiti di irraggiamento di più campi elettromagnetici, se coincidenti in tutto o in parte. A tal fine il provvedimento di individuazione del sito idoneo dovrà acquisire preventivamente valutazioni sul valore di fondo dell'irraggiamento nella zona dato anche dalla presenza di altri elementi emettitori (telefonia mobile, linee ed impianti elettrici), stabilendo i limiti oltre i quali la zona diverrà non più idonea alla localizzazione;
7. **mitigazione dell'impatto visivo.** La individuazione delle zone escluse effettuata dal PLERT consente di eliminare la quasi totalità dei luoghi che possano avere un danno da impatto visivo in conseguenza di nuovi impianti, pur in una situazione di pianura e quindi di elevata percezione anche a grande distanza di tutti gli elementi verticali. Si consiglia comunque una regola di comportamento che privilegi l'utilizzo, là dove non altrimenti vietato, di oggetti già elevati sul piano campagna, quali torri piezometriche o sostegni a palo già attivi per altri impianti.
8. **definizione dei vincoli ambientali massimi generati dai siti.** Il tipo ed il numero di apparati da collocare nel sito (per delocalizzazione o per nuova autorizzazione) determinerà l'entità dei campi elettromagnetici, comportando eventualmente il superamento del limite di 20 V/m o del valore di attenzione di 6 V/m per le aree di permanenza prolungata. In questi casi si dovrà individuare la massima dimensione e la forma della porzione di spazio (o "volume") assoggettata a rispetto assoluto (valori superiori a 20 V/m) e di quella assoggettata a rispetto relativo (valori superiori a 6 V/m).
Tutte le porzioni di volume a rispetto assoluto potenzialmente accessibili a persone, dovranno essere contenute all'interno del perimetro recintato del sito.
Porzioni di volume a rispetto relativo potranno essere esterne a tale perimetro e accessibili per brevi periodi; non potranno tuttavia essere interessate da edifici o loro pertinenze con destinazioni d'uso che comportino permanenza prolungata di persone. Ciò significa che laddove il volume di rispetto relativo tocca il suolo, si determina un vincolo di sostanziale inedificabilità del suolo stesso, mentre laddove tale volume si mantiene a quota superiore dal suolo si determina un vincolo di altezza massima degli edifici, tale da impedire che interferiscano con il "volume". Da tali vincoli restano esclusi gli edifici con destinazioni d'uso che non comportano presenza prolungata di persone, quali ad esempio i magazzini agricoli, i ricoveri per macchine agricole e simili.
Al fine di assicurare il rispetto di tali vincoli, gli strumenti urbanistici comunali riporteranno in cartografia la proiezione al suolo dei volumi massimi ammessi di rispetto relativo come area di attenzione nella quale la ammissibilità degli interventi edilizi deve essere verificata.

Nella valutazione dei progetti per nuove installazioni l'ARPA-ER è istituzionalmente competente per definire i volumi di rispetto e quindi, anche a valutare che nei siti critici non si determini una condizione difforme da quanto previsto in termini di vincolo massimo ammesso per ogni singolo sito critico.

4.3. Procedure urbanistiche.

I riferimenti per le procedure di localizzazione dei nuovi impianti o per la delocalizzazione degli esistenti sono contenuti nella L.R. 30/2000. In particolare l'art.5 di tale legge prevede che si adottino le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche.

Per i Comuni con PRG vigente, la procedura di variante risulta quindi quella semplificata prevista dall'art. 15, quarto comma della previgente L.R. 47/78. La variante dovrà consistere nella individuazione cartografica:

- dell'area necessaria a contenere gli impianti, comprensiva dell'area di rispetto assoluto, come area soggetta ad esproprio e classificata zona omogenea F;
- dell'eventuale area di inedificabilità esterna all'area dell'impianto.

Per i Comuni già dotati di strumentazione urbanistica adeguata alla L.R. 20/2000, l'individuazione esatta dei siti potrà essere effettuata direttamente nel POC.

In entrambi i casi, l'acquisizione dell'area per via bonaria o tramite esproprio sarà inoltre inserita nella programmazione comunale degli investimenti. Una volta acquisita l'area il Comune provvederà ad assegnarla in diritto di superficie ai gestori, privilegiando l'assegnazione a Consorzi di gestori.

4.4. Gestione del processo di delocalizzazione.

Il Piano ha, tra l'altro, il compito di stabilire modalità e priorità per la delocalizzazione degli impianti esistenti in aree non idonee, considerando la gravità delle incompatibilità e la complessità delle strutture da trasferire.

In considerazione di quanto rilevato nel Quadro Conoscitivo, sulla base dei rilievi svolti da ARPA-ER e per la conoscenza di provvedimenti a suo tempo emessi dalle Autorità Giudiziarie competenti, il **massimo grado di priorità** per le delocalizzazioni viene attribuito ai **siti che superano i limiti di emissione e che risultano non sanabili** con ordinari interventi di modifica degli impianti.

Tale priorità viene attribuita ai siti **Ferrara-grattacielo e Lido degli Estensi-condominio California**, dando in ogni caso atto che al momento della redazione di questo documento di Piano sono già in atto le procedure per la individuazione dei nuovi siti di delocalizzazione di entrambi gli impianti in aree considerate non vietate o inidonee dal PLERT in adozione.

La LR 20/2000 fornisce i riferimenti normativi per attivare le procedure concorsuali pubblico-privato auspicabili per la individuazione dei siti di delocalizzazione, in attuazione delle prescrizioni e degli indirizzi del presente Piano.

Segnatamente, i Comuni ed i soggetti gestori possono avvalersi delle possibilità offerte dall'art.18 della LR 20/2000, che contempla gli "Accordi con i privati" come strumento per la collocazione negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ordinaria (PSC e POC) di interventi di rilevante interesse per la collettività locale sulla base di soluzioni **concordate, adeguatamente motivate, pubblicizzate** come gli strumenti di pianificazione cui fanno riferimento, **rispettose dei diritti dei terzi** non concorrenti all'Accordo.

Il PLERT approvato costituisce documento di espressione compiuta della Provincia sulla materia, consentendo quindi la determinazione di Accordi tra Comuni e privati per la delocalizzazione senza alcun ulteriore intervento della Provincia medesima, se non per le proprie competenze in materia di verifica della conformità delle determinazioni urbanistiche.

I Comuni e gli altri Enti territoriali coinvolti nei processi di Accordo per le delocalizzazioni, dovranno operare nel rispetto degli obiettivi del PLERT e degli indirizzi di cui al precedente punto 3.2., avendo particolare riguardo alla **promozione di Consorzi per la gestione** dei nuovi siti di delocalizzazione o nuova installazione, oltre che alla **diminuzione massima possibile dei siti** di installazione degli impianti favorendo la unificazione degli attuali punti di emissione.

5.1. Valutazione del Piano.

Gli indirizzi progettuali di questo Piano, delineano una scelta di **conferma dei divieti** alla collocazione di impianti tecnologici (anche puntuali) già contenute nella parte paesistica del vigente PTCP per le aree di maggiore sensibilità ambientale e paesaggistica.

Si prevedono inoltre **specifiche limitazioni** d'uso, sempre per gli impianti tecnologici puntuali oggetto di questo Piano, anche per le restanti aree di sensibilità ambientale e paesaggistica individuate dal PTCP, oltre che per le aree con valore di paesaggio storico (Sito UNESCO) quando non già assoggettate alle tutele del PTCP vigente.

Tali limitazioni d'uso prevedono la collocabilità di impianti oggetto del PLERT nelle aree suddette, solo nel caso non vi sia altra alternativa possibile rispetto alla regolare copertura del territorio per l'espletamento del servizio di pubblica utilità svolto dalle emittenti radiotelevisive. La collocazione dell'impianto deve comunque essere sottoposta ad una **specifiche valutazione di compatibilità** con i peculiari valori identitari delle aree interessate, così come descritti nel PTCP. Tale valutazione viene effettuata con il principio dell'**incidenza** ovvero rispetto alla quantità e qualità del bene identitario che viene interessata dalla nuova istallazione.

Il Piano dispone, inoltre, la **delocalizzazione all'esterno delle zone urbane** di 35 dei 36 siti esistenti attualmente sul territorio provinciale, nel rispetto delle disposizioni di Legge operanti in materia, operando nel contempo una riduzione nei limiti del possibile del numero di siti da attivare.

In ogni caso tale **numero non potrà essere superiore** a quello dei siti censiti nel Quadro Conoscitivo del presente Piano.

Il Piano istituisce inoltre una **nuova zona di divieto** alla istallazione, non prevista nel PTCP, corrispondente ad una **fascia di ml 500** lungo l'intero **confine Provinciale**, a tutela e rispetto

delle popolazioni e dei territori non rientranti negli ambiti di competenza della Provincia di Ferrara.

Infine il Piano fornisce, nel Quadro Conoscitivo e negli elaborati finali di accompagnamento agli indirizzi alla Pianificazione comunale, gli elementi necessari alla redazione di un **bilancio elettromagnetico** per le specifiche aree su cui detta pianificazione comunale sceglierà di delocalizzare gli impianti di trasmissione, tra quelle definite possibili dal PLERT in applicazione del principio “ad escludendum” con cui esso formula le sue prescrizioni.

5.1.1. Valutazione stato-pressione-risposta.

La presente valutazione è redatta secondo due linee di ragionamento:

- a) lo stato di fatto delle istallazioni presenti sul territorio ferrarese alla data di avvio della redazione del PLERT si caratterizza per un **non interessamento** delle aree ambientali e paesaggistiche rilevanti, dato che tutti gli impianti di trasmissione in esercizio (37) sono collocati in ambiti urbani non storici (36) o in aree tecnologiche (1) già sede di altri e più consistenti impianti (acquedottistica e depurazione).

Il **Piano adegua** le Norme di tutela paesaggistica ed ambientale e **formula gli indirizzi alla pianificazione comunale** secondo il quadro di cui al precedente punto 3.2., per cui la delocalizzazione degli impianti non potrà interessare il complesso delle aree ambientalmente e paesaggisticamente interessanti del territorio provinciale.

La collocazione dei nuovi punti di impianto eliminerà qualsiasi impatto in termini di emissione di onde elettromagnetiche sulle aree di concentrazione della popolazione, oltre che sui recettori sensibili ovviamente.

Il trasferimento degli impianti e la localizzazione dei nuovi comporterà la non variazione in aumento del numero dei punti sul territorio rispetto a quello dello stato di fatto.

Si può quindi stimare una **sensibile diminuzione dell'impatto sul territorio** conseguentemente alla adozione del PLERT, intendendo come tale la eliminazione di ulteriori rischi per le aree ambientalmente e paesaggisticamente interessanti e la diminuzione della quantità di popolazione dimorante all'interno della zona di maggiore intensità delle emissioni elettromagnetiche (300 ml. in ogni direzione dal punto di emissione).

5.1.2 Indicatori di monitoraggio del Piano.

Il PLERT, così come definito dalla legislazione regionale, non ha durata temporale prefissata e dovrà quindi essere oggetto di monitoraggio costante per definirne tempestivamente le necessità di modifica o adeguamento in presenza di elementi diversi da quelli acquisiti nel Quadro Conoscitivo di questo primo PLERT.

Si ritiene comunque ragionevole, per analogia con quanto fatto in altri strumenti settoriali operanti sul territorio Provinciale (PIAE, PPGR, ecc.) stabilire una **durata decennale del Piano**, con **verifiche triennali intermedie** sul suo stato di attuazione.

Considerando quanto detto negli elaborati che costituiscono il Documento Preliminare di questo Piano, si assumeranno come **indicatori permanenti** per le verifiche periodiche, i seguenti elementi quantitativi:

- **Numero** delle istallazioni puntuale (sostegni) destinate ad ospitare impianti per la trasmissione dei segnali radiotelevisivi;
- **Numero** di abitanti non serviti dal servizio radiotelevisivo di pubblica utilità;
- **Numero** di abitanti dimoranti all'interno delle fasce di 300 ml. dai sostegni di cui sopra;
- **Numero** di sostegni collocati all'interno di aree di interesse paesaggistico e ambientale in cui la istallazione è subordinata “a condizioni”.

Come ulteriore **indicatore temporaneo**, da utilizzare solo nella fase di prima applicazione del Piano:

- **Numero** dei progetti di risanamento attuati sugli impianti esistenti alla data di approvazione del Piano.

